

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 954-A-bis)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE DIANA)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1985

*a integrazione — susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 22 marzo 1985 — della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1985  
(V. Stampato n. 954-A)*

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari  
di corresponsabilità sul latte

d'iniziativa dei deputati ZUECH, MORA, ANDREONI, BAMBI, BRUNI,  
SANGALLI, SILVESTRI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, ZAMBONÌ,  
BIANCHI, RINALDI, SARETTA, RIGHI, CORSI e COMIS

(V. Stampato Camera n. 716)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della  
Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 ottobre 1984*



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende porre rimedio a una difficile situazione determinatasi con la conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, operata con la legge 1° agosto 1978, n. 426.

Detto provvedimento, che ha recepito le norme dei regolamenti 1079/77/CEE, relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino acquistato o conferito dai produttori, ha determinato, a causa di una sua non lineare formulazione mantenuta anche nelle norme applicative, una incertezza in ordine ai termini per la effettuazione ed il versamento del prelievo, incidendo negativamente specialmente nella fase della sua prima applicazione.

Sostanzialmente il termine per la corresponsione del prelievo « poteva essere correttamente individuato soltanto risalendo all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 282 del 1978 e, attraverso il rinvio in esso contenuto, all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 1822/77 ».

Le aziende che hanno risentito di detta difficoltà interpretativa vanno individuate, principalmente, in quelle di modeste dimensioni, con una organizzazione aziendale molte volte limitata dal punto di vista amministrativo, tra cui numerose piccole cooperative lattiero-casearie.

Il ritardo nei versamenti del prelievo, dovuto alla prospettata situazione ha esposto, inoltre, le aziende a sanzioni che si ritengono senza dubbio eccessive.

Oltre alla iniquità del sistema sanzionatorio che con questo provvedimento si è inteso mitigare, va sottolineato il fatto che la stessa gravosa penalità, pari al doppio del prelievo, è prevista non solo per chi effettua il versamento con un ritardo superiore ai trenta giorni, ma anche per chi non lo effettua affatto. È evidente, pertanto, la violazione dell'elementare principio

di eguaglianza sancito da norma costituzionale, il cui rispetto il disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Assemblea intende ripristinare.

Con il presente provvedimento si vuole in sostanza « amnistiare » le infrazioni commesse all'entrata in vigore della legge e diminuire l'entità delle sanzioni.

Non si è inteso, peraltro, disattendere le ragioni di coloro che hanno compiuto il proprio dovere versando la soprattassa e per essi si è, pertanto, prevista la possibilità di chiedere il rimborso entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, rendendosi in tal modo il provvedimento in oggetto equo e più comprensibile agli agricoltori.

Si è, in conseguenza, individuata una copertura in bilancio per siffatto onere aggiuntivo.

Passando ad una sintetica illustrazione dell'articolato si evidenzia che con l'articolo 1 si riduce al 20 per cento l'applicazione della soprattassa qualora il versamento venga eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto e comunque al 50 per cento quando il versamento avvenga antecedentemente alla constatazione dell'infrazione, rimanendo determinata nella misura del doppio del prelievo solo nel caso di omesso versamento.

Con l'articolo 2 si concedono sessanta giorni per la regolarizzazione delle posizioni relative ai periodi precedenti l'entrata in vigore della legge e viene autorizzata la richiesta di rimborso per chi ha già effettuato i versamenti.

L'articolo 3 indica la copertura finanziaria relativa alle possibili richieste di rimborso.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DIANA, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore BRUGGER)

14 novembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

**a) sul disegno di legge**

(Estensore CAROLLO)

14 novembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur osservando l'opportunità di aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

« Nulla è dovuto, a titolo di rimborso, in favore di coloro che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, già provveduto al pagamento della sovrattassa di cui al precedente comma ».

Ad avviso della Commissione è opportuno altresì che la Commissione di merito provveda a risolvere il problema della disparità di trattamento tra i produttori che hanno corrisposto il prelievo in ritardo e quindi la sovrattassa e quelli che non hanno provveduto a corrispondere tale prelievo e pertanto la relativa sovrattassa, come invece hanno fatto i primi.

In conseguenza non sembra ammissibile l'erogazione di rimborsi per quanti non hanno pagato il prelievo, tanto più che essa comporterebbe un onere suppletivo per il bilancio dello Stato.

**b) su emendamenti**

(Estensore COLELLA)

29 gennaio 1985

La Commissione, esaminato l'emendamento a firma di alcuni senatori del Gruppo comunista e relativo all'articolo 2, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in conseguenza ed in coerenza del parere sul disegno di legge espresso il 14 novembre 1984,

**c) su ulteriori emendamenti, successivi al rinvio in Commissione**

(Estensore CASTIGLIONE)

16 maggio 1985

La Commissione, esaminati gli emendamenti per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta ».

## Art. 2.

La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

(a modifica e integrazione del testo di cui allo stampato n. 954-A)

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La suddetta soprattassa viene altresì rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.

Art. 3.

Per l'attuazione del precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire un miliardo che è versata alla contabilità speciale, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sulla quale sono disposti i rimborsi.

All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Identico.*